



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO



Ai Signori Provveditori regionali

LORO SEDI

OGGETTO: Nota n. 95907 del 21 marzo 2020: *"segnalazione all'autorità giudiziaria"*

Per le ulteriori iniziative e determinazioni di competenza delle SS.LL., ringraziando per la collaborazione, si rappresenta quanto segue.

\*\*\*

Con la nota di cui in oggetto, nel pieno della emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del Covid -19, si sono date disposizioni per la comunicazione alla Autorità giudiziaria, *"per le eventuali determinazioni di competenza"*, dei nominativi dei ristretti in condizioni di salute tali da comportare un elevato rischio di complicanze in caso di contagio.

La legge n. 27 del 24 aprile 2020, nel convertire il decreto - legge n. 18 del 17 marzo 2020, al comma 17 dell'art. 83 ha indicato al 31 maggio 2020 il periodo relativo alla sospensione dei permessi premio e del regime di semilibertà.

L'articolo 4 del decreto-legge n. 29 del 10 maggio 2020, pur continuando a prevedere fino al 30 giugno 2020 - per il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del contagio - lo svolgimento a distanza dei colloqui di cui agli artt 18 O.P. e 37 del d.P.R.. 230 del 2000, ha comunque *"reintrodotto"* i colloqui *de visu*.

Con il decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020 sono state prima attenuate e poi, dal 3 giugno 2020, superate le limitazioni agli spostamenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid -19.

La lett. cc) dell'art 1 co. 1 del d.P.C.M. del 17 maggio 2020, come modificata dall'art. 1 del d.P.C.M.. del 18 maggio 2020, non contiene più riferimenti alla raccomandazione di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare.



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Il numero dei ristretti positivi al Covid -19, pari oggi a 66 persone su poco più di 53.000 detenuti, è in costante diminuzione.

Negli istituti penitenziari risultano in atto protocolli di prevenzione dal rischio di diffusione del contagio.

**Conseguentemente, si dispone la sospensione dell'efficacia delle disposizioni impartite con la nota n. 95907 del 21 marzo 2020.**

Resta evidentemente impregiudicato il disposto della normativa e delle altre circolari in materia (si pensi all'art. 23 co. 2 del d.P.R. 230 del 2000 o alla lettera circolare del Capo del Dipartimento GDAP del 14.11.12 n. 405351<sup>1</sup>).

Resta parimenti impregiudicata la necessità del più accurato monitoraggio delle condizioni di salute dei ristretti e fra questi, in particolare, di coloro maggiormente a rischio di complicanze in caso di contagio.

Roma,

6 618 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Bernardo Petralia

IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Roberto Tartaglia

---

<sup>1</sup> per la quale "si rende necessario che le Direzioni degli istituti penitenziari, di concerto con i medici delle Aziende Sanitarie Locali, valutata l'offerta sanitaria interna e l'adeguatezza ambientale, sottopongano all'attenzione delle Autorità Giudiziarie, per le determinazioni di competenza, tutte le situazioni... in cui... il protrarsi dello stato di detenzione possa porre a repentaglio la sopravvivenza del detenuto o determinare, comunque, una situazione contraria al senso di umanità della pena".